



Delibera n. 1851

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. ASCANIO IANNUZZI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13953 del 25 febbraio 2003, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Ascanio Iannuzzi, nato a Benevento (BN) il 1°giugno 1979;

PREMESSO che con note del 30 dicembre 2020 (prot. n. 0065818/20 – 0065820/20 – 0065822/20 – 0065824/20) Banca Widiba S.p.A. (di seguito “Widiba”, “Intermediario” o “Banca”) ha segnalato all'Organismo gravi irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede da parte del Sig. Ascanio Iannuzzi;

PREMESSO che con note del 18 gennaio 2021, del 28 aprile 2021, del 30 aprile 2021, del 4 maggio 2021, del 5 maggio 2021, del 31 agosto 2021 e del 12 gennaio 2022 (prot. n. 0003564/21,



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

0003565/21, 0031296/21, 0032167/21, 0032730/21, 0032932/21, 0059971/21, 0059972/21, 0059973/21, 0059974/21 e 0001967/22) Banca Widiba S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione in merito all'operato del Sig. Iannuzzi;

PREMESSO che, in particolare, con le suddette note la Banca ha rappresentato che il consulente *“dalla disamina della documentazione ricevuta dai clienti e delle evidenze a disposizione della banca è emerso che [il Sig. Iannuzzi] abbia: a) distratto somme dei clienti acquisendo denaro contante che non ha successivamente versato sui conti correnti a loro intestati oppure ha disposto bonifici a favore di terzi soggetti (altri clienti o suoi parenti); b) rilasciato documentazione riepilogativa delle consistenze patrimoniali non corrispondenti al vero; c) eseguito disposizioni di investimento o disinvestimento non autorizzate dalla clientela”*;

PREMESSO che dalle verifiche condotte dall'Intermediario, per le posizioni dei clienti del consulente Ascanio Iannuzzi di seguito indicati, è emerso quanto di seguito sintetizzato:

a) [omissis]

In merito al cliente, in data 9 settembre 2020 questi ha presentato reclamo all'Intermediario, tramite il proprio legale in cui contesta *“un ammanco di 350.000 euro”*, trasferiti dal Sig. Iannuzzi a favore di soggetti terzi, senza aver acquisito la preventiva autorizzazione da parte del medesimo cliente.

Sul punto, Widiba ha riferito che nel periodo d'analisi (2017-2020) il cliente ha disposto, tramite il consulente n. 61 operazioni di bonifico bancario, per un controvalore complessivo di 187.010,17 euro (cfr. Tabella n. 1) in favore di soggetti residenti in Italia, mentre risultano disposte n. 8 operazioni di bonifico bancario in favore di rapporti esteri, per un controvalore di 317.023,25 euro (cfr. Tabella n. 2).

Tabella n. 1: Bonifici bancari Italia

[omissis]

Tabella n. 2: Bonifici bancari Estero

[omissis]

In relazione all'operatività analizzata, Widiba ha rilevato che *“è emersa un'evidente difformità di tratti grafici tra la firma dello specimen e quella riportata sulla carta di identità [omissis]”*.

All'esito delle verifiche disposte dall'Intermediario è emerso che le sottoscrizioni del cliente apposte agli ordini di bonifico bancario, che sono state sottoposte all'esame di un esperto grafologo non risultano autografe. Inoltre, emerge agli atti che i moduli citati presentano, tra l'altro, l'indicazione del codice identificativo (n. 4019) o della firma riconducibile al medesimo Sig. Iannuzzi.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

In particolare, con parere del perito grafologico del 29 febbraio 2021 è stato evidenziato che *“lo specimen bancario non è risultato conforme alla firma comparativa autografa del [omissis] sulla carta di identità, dunque, relativamente a questa posizione, le firme disconosciute non solo sono tutte false ma qui è falso anche lo SPECIMEN di firma bancaria. Tali firme apocrife presentano elementi di riferibilità con le firme [del Sig. Iannuzzi].*

Infine, in relazione all'operatività del cliente in strumenti finanziari la Banca ha rilevato la disposizione di n. 31 operazioni inoltrate sia con ordine cartaceo e sia tramite i servizi digitali (*web collaboration*).

Tabella n. 3: Operatività in strumenti finanziari

[omissis]

In particolare, con riferimento agli ordini cartacei disposti tramite il consulente Widiba ha riscontrato che *“dall'analisi delle firme riportate sulla modulistica analizzata emerge che i tratti corrispondono a quelli dello specimen ma non a quelli della firma riportata sulla carta di identità”*.

Inoltre, riguardo alle operazioni disposte tramite il canale digitale l'Intermediario ha rilevato che *“in tutti i casi gli accessi al servizio di home-banking da parte del cliente [omissis]” sono stati eseguiti tramite indirizzo IP della rete del Gruppo BMPS [omissis] a cui possono collegarsi esclusivamente dispositivi autorizzati (es. tablet aziendali forniti da Banca Widiba ai propri consulenti finanziari)”,* come emerge dalle seguenti tabelle.

Tabella n. 4/a: Operatività in strumenti finanziari – parametri di connessione

[omissis]

Tabella n. 4/b: Operatività in strumenti finanziari – parametri di connessione

[omissis]

L'Intermediario ha precisato che per l'esecuzione degli ordini dispositivi inseriti tramite il canale digitale *“è necessario l'utilizzo di un OTP inviato al cliente via SMS da Banca Widiba al numero [omissis], indicato nella scheda anagrafica del cliente”*. Sul punto, la Banca ha segnalato che *“il numero di rete mobile non è riconducibile al cliente ma [al Sig. Iannuzzi]”*.

b) [omissis]

Con reclamo alla Banca del 31 agosto 2020 il cliente (assegnato al consulente dal 27 aprile 2015 al 17 febbraio 2020) ha riferito di aver consegnato al Sig. Iannuzzi la somma complessiva di 104.950 euro al fine di effettuare investimenti in strumenti finanziari. Tuttavia, nella stessa sede ha lamentato di non aver potuto recuperare le predette somme e di non avere autorizzato operazioni di disinvestimento dei presunti prodotti



sottoscritti. A supporto del reclamo il cliente ha allegato 12 distinte di versamento su modulistica dell'intermediario relative ad assegni circolari e denaro contante, sottoscritte dal Sig. Iannuzzi e consegnate al cliente nel periodo 2015 – 2020.

Sul punto, Widiba ha rilevato che dalla disamina delle informazioni riportate sulle distinte di versamento consegnate dal Sig. Iannuzzi al cliente e dalle risultanze contabili del rapporto di conto corrente è stato riscontrato quanto segue:

“- non risulta alcun accredito di assegni circolari coerente per data e importo a quelli indicati nelle distinte in cui al campo “TIPO” è stato indicato “AC”. Inoltre, su tali documenti non risulta mai riportato il numero dell’assegno da versare all’incasso;

- non risulta alcun accredito di contanti coerente, per data e importo, a quello indicato nelle distinte in cui al campo “TIPO” è stato indicato “C”;

- in conto corrente non risulta alcun accredito, coerente per data e importo, a quello indicato nella distinta in cui al campo “TIPO” non è stato indicato nulla”.

Pertanto, l'Intermediario in relazione alle condotte emerse ha evidenziato che il cliente ha prodotto distinte di versamento dell'importo complessivo di 146.615,82 euro, di cui 84.950,00 euro non risultano nei movimenti del conto corrente di pertinenza del [omissis]. Sul punto, Widiba ha precisato altresì che tali importi *“siano riconducibili a contante consegnato dal [cliente al Sig. Iannuzzi] anche dopo l'interruzione del rapporto di agenzia da parte di quest'ultimo con Banca Widiba (una distinta riporta infatti data 03/04/2020)”*.

Inoltre, Widiba ha rilevato un'operatività in strumenti finanziari riferibile al cliente consistente in 7 operazioni di acquisto ed 11 ordini di disinvestimento, queste ultime sono state oggetto di disconoscimento da parte del cliente.

Sul punto, l'Intermediario ha evidenziato che dall'analisi delle firme riportate sulla modulistica analizzata, indicata nella seguente tabella, emerge che *“i tratti grafici [...] sono evidentemente difforni da quelle utilizzate per il confronto”*. Nella modulistica agli atti si rileva l'indicazione del codice identificativo del consulente (n. 4019) o della firma riconducibile al Sig. Iannuzzi.

Tabella n. 5: Ordini di disinvestimento riportanti sottoscrizioni apocrife

[omissis]

Inoltre, con parere del perito grafologo è stata confermata l'apocriefa delle sottoscrizioni del cliente ed è stato ulteriormente sottolineato che *“Le firme apocrife presentano elementi di riferibilità al grafismo [del Sig. Iannuzzi]”*.

Infine, emerge agli atti che il [omissis] ha fornito alla Banca due moduli dispositivi (datati 12 marzo 2018 e 19 settembre 2019), consegnati al cliente e sottoscritti dal Sig.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Iannuzzi, ciascuno per il controvalore di 10.000 euro, per operazioni in “Sicav UBS” di “switch e di versamento aggiuntivo”, che secondo quanto riferito da Widiba non risultano essere state eseguite sui rapporti di pertinenza del cliente.

c) [omissis]

In data 1° settembre 2020, la cliente ha presentato reclamo all'Intermediario, integrato con successiva missiva del 29 settembre 2020, lamentando di aver consegnato al Sig. Iannuzzi in data 9 maggio 2017, la somma in contanti di 6.400 euro, ricevendo una ricevuta di versamento sottoscritta dal medesimo consulente. Inoltre, la cliente ha riferito di non aver autorizzato la disposizione di n. 3 bonifici bancari, per la somma complessiva di 11.352 euro, chiedendone la restituzione dell'importo (cfr. Tabella n.6).

Tabella n. 6: Bonifici bancari sconosciuti dalla cliente

[omissis]

In relazione all'operatività in strumenti finanziari, Widiba ha rilevato tre operazioni di rimborso di SICAV disposte tramite il consulente (datate 22 ottobre 2018 n. 187,88 quote controvalore 1.975,21 euro; 15 aprile 2019 n. 1000 quote, controvalore 11.105,77 euro; 10 giugno 2019 n. 296,68 quote controvalore 3.312,76 euro).

L'Intermediario ha precisato che la somma derivante dal rimborso del 15 aprile 2019 è stata necessaria per creare la liquidità utilizzata per l'esecuzione delle summenzionate operazioni di bonifico bancario contestate dalla cliente nel reclamo. Sul punto, la Banca ha riferito che le sottoscrizioni della cliente apposte sulle “disposizioni di rimborso si presentano non coerenti con quelli delle firme riportate sulla carta di identità e del reclamo”.

Alla luce di quanto emerso, gli ordini di bonifico bancario (di cui alla tabella n. 6) nonché il menzionato modulo con l'ordine di rimborso di quote di SICAV, datato 15 aprile 2019, tutti disposti tramite il consulente sono stati sottoposti dalla Banca all'esame del perito grafologo, che ne ha verificato l'apocriefa delle sottoscrizioni, rilevando che le medesime sono state apposte “da persona più giovane rispetto alla signora [omissis], e presentano elementi di riferibilità con il grafismo autografo [del Sig. Iannuzzi]”.

Inoltre, la cliente ha esposto di aver ricevuto dal Sig. Iannuzzi una rendicontazione sulla situazione patrimoniale presso la Banca alla data dell'11 aprile 2019 in cui si fa riferimento ad un portafoglio titoli con due strumenti finanziari: “MSGLOBAL BRANDS” per un controvalore di 15.662 euro e “Fidelity GLBMltAsst inc A-Acc USD” per un controvalore di 23.761 euro.

Sul punto, dalle analisi condotte dall'Intermediario è stato rilevato che con riferimento al controvalore degli strumenti finanziari emerge che “il primo titolo [MSGLOBAL BRANDS] non è stato mai detenuto dalla cliente mentre il secondo [Fidelity



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

GLBMItAsst inc A-Acc USD], *alla data indicata, riportava un controvalore inferiore pari a 14.968,42 euro*".

d) [omissis]

La [omissis], in data 21 settembre 2020, ha inoltrato un reclamo alla Banca in cui riferisce di non aver effettuato un bonifico bancario per la somma di 5.600 euro, disposto tramite il consulente, in favore dei [omissis] eseguito in data 17 dicembre 2019.

In particolare, la cliente ha disconosciuto la firma apposta sul modulo dell'ordine di bonifico ed ha dichiarato che il [omissis] non risulta essere il nipote, come riportato nella causale del bonifico bancario.

Inoltre, dall'analisi delle operazioni in strumenti finanziari Widiba ha rilevato due operazioni di rimborso di cui una datata 16 ottobre 2019 (NAV 9,7020 USD, quote n. 350) e l'altra dell'11 dicembre 2019 (NAV 9,74 USD, quote n. 1032) per complessivi 12.000 euro. Sul punto, Widiba ha precisato che l'operazione di rimborso dell'11 dicembre 2019 ha generato la liquidità necessaria per l'esecuzione del bonifico contestato dalla cliente.

La Banca in relazione a quanto emerso ha riscontrato che le firme riportate sulla disposizione di bonifico bancario nonché sugli ordini di disinvestimento menzionati presentano *"tratti grafici non compatibili a quelli della carta di identità e lettera di reclamo"* della cliente.

Sul punto, con il parere del perito grafologo è emerso che *"la disposizione di bonifico del 17.12.2019 reca due firme, entrambe APOCRIFE, redatte per imitazione su modello conosciuto [...]"*, rilevando, infine, che le *"due firme apocrife, redatte entrambe dalla medesima mano, contengono elementi di riferibilità al grafismo [del Sig. Iannuzzi]"*.

e) [omissis]

[omissis] ha inoltrato alla Banca un reclamo datato 20 agosto 2020, nel quale lamenta di aver consegnato al Sig. Iannuzzi, in data 24 novembre 2019, valori per la somma di 15.000 euro, ma che dall'estratto conto del proprio rapporto di conto corrente risultano versati solo 5.000 euro. A supporto di quanto esposto la cliente ha allegato una *"distinta di versamento dei valori"* sottoscritta dal Sig. Iannuzzi su carta intestata della Banca.

In relazione a quanto emerso Widiba ha rilevato che *"sulla distinta sono riportati alla colonna TIPO i codici AC che corrispondono agli assegni circolari ma risulta riportato il solo numero dell'assegno di € 5.000,00 mentre del secondo assegno circolare non è stato riportato alcun numero di riferimento"*. Sul punto, la Banca ha evidenziato che l'assegno circolare di 5.000 euro è stato regolarmente versato sul rapporto di conto corrente della cliente, mentre non risulta il versamento della somma di 10.000 euro.



Pertanto, Widiba ha segnalato di aver recuperato dai propri archivi la distinta, trasmessa dal Sig. Iannuzzi tramite posta interna, al fine di compararne il contenuto con il documento in possesso della cliente, rilevando che *“le distinte sono due documenti diversi”*, in quanto nel documento in possesso della cliente (datato 24 novembre 2019) non risulta indicato il numero di conto corrente della medesima e *“riporta il versamento di due assegni circolari con indicazione di uno solo nr. di assegno”*. Infine, l’Intermediario ha riferito che *“Confrontando le sottoscrizioni riportate sulle due distinte è possibile rilevare una certa diversità nei tratti grafici [della cliente], che risultano diversi”*.

f) *[omissis]*

Con reclami del 5 agosto 2020, del 24 settembre 2020 e del 17 maggio 2021 il cliente tramite il proprio legale ha lamentato in relazione ai rapporti detenuti presso l’Intermediario ammanchi dovuti alla disposizione di operazioni non autorizzate, chiedendo la restituzione delle relative somme. In particolare, il cliente ha disconosciuto le sottoscrizioni *“sulle seguenti ricevute: richiesta di bonifico del 14.06.2010, del 17.12.2010, 16.11.2012, 28.10.2015, 04.05.2017 (n 2 bonifici), 02.08.2017 (n. 2 bonifici), 06.07.2018, 13.12.2012, 24.01.19, 08.03.2019, 04.04.2019, 12.04.2019, 29.07.2019, 17.09.2019, 16.10.2019”*.

Alla luce di quanto emerso Widiba ha disposto delle verifiche sui rapporti di pertinenza del cliente in relazione agli ordini di bonifico bancario disposti tramite il Sig. Iannuzzi come indicati nella seguente tabella.

Tabella n. 7: Ordini di bonifico bancario

[omissis]

Infine, in relazione all’operatività in strumenti finanziari l’Intermediario ha riscontrato anomalie nelle sottoscrizioni del cliente con riferimento alle seguenti operazioni di rimborso di OICR, che riportano la firma ed il codice identificativo riconducibile al Sig. Iannuzzi, come analiticamente riportato.

Tabella n. 8: Operatività in strumenti finanziari

[omissis]

Con riferimento alle operazioni di cui alle tabelle n. 7 e 8 il perito grafologo incaricato dalla Banca ha riscontrato che *“TUTTE LE FIRME sono apocrife. In questo caso [...] molte delle firme apocrife sono state redatte dalla [omissis]”*.

g) *[omissis]*

Con reclamo del 6 ottobre 2020 *[omissis]* ha provveduto a disconoscere, tramite il proprio legale, cinque operazioni di bonifico bancario, disposte tramite il consulente da



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

un rapporto di conto corrente cointestato *[omissis]*, in favore di soggetti che risultano anch'essi clienti del Sig. Iannuzzi, come di seguito indicato in tabella.

In particolare, il cliente ha lamentato l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sulla modulistica della Banca, che riporta il codice e la firma riconducibile al Sig. Iannuzzi, chiedendo la restituzione delle somme pari a 26.910 euro.

Tabella n. 9: Bonifici bancari disconosciuti dai clienti

[omissis]

Sul punto, l'Intermediario ha verificato tramite l'ausilio di un perito grafologico che *"le sottoscrizioni presenti sulle disposizioni di bonifici risultano APOCRIFE"*, accertando inoltre che *"appaiono redatte tutte dalla medesima mano che è riferibile [al Sig. Iannuzzi]."*

Inoltre, con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto OICR Fidelity Global Technology A-Acc-USD (Isin: LU1046421795) disposte tramite il consulente Widiba ha rilevato che i tratti grafici delle sottoscrizioni dei moduli dispositivi del 19 aprile 2017 e del 2 marzo 2018 *"appaiono non coerenti"* con quelli delle firme apposte sui documenti di identità dei clienti.

h) *[omissis]*

In data 27 agosto 2020 *[omissis]* ha disconosciuto le consistenze patrimoniali detenute presso Widiba, riferendo di aver consegnato al Sig. Iannuzzi all'atto dell'apertura dei rapporti presso la Banca, due assegni circolari del valore complessivo di 26.000 euro e di non trovare corrispondenza con il saldo del conto corrente che risulta pari a 5.790 euro.

L'Intermediario ha disposto delle verifiche tramite l'ausilio di un perito grafologico in relazione all'operatività della cliente, rinvenendo modulistica dispositiva di bonifici bancari che riporta sottoscrizioni apocriefe della *[omissis]* ove risultano presenti anche le sottoscrizioni ed i codici personali riferibili al consulente.

In relazione a quanto emerso, il perito grafologico incaricato dalla Banca ha rilevato che *"Relativamente alle firme false della correntista [omissis], ritengo che esse siano riconducibili TUTTE ad un unico e solo soggetto scrivente, che ha anche compilato i moduli. Ho già rivisto questa grafia di compilazione con scritte nella causale del tipo: "REGALO ALLA SORELLA /Figlio/marito di mia figlia" [...] anche in altre posizioni che mi hai mandato da esaminare. Ritengo che tale grafia che ha falsificato moduli e firme possa essere quella [del Sig. Iannuzzi]."*

i) *[omissis]*

La *[omissis]* ha trasmesso un reclamo alla Banca, datato 27 luglio 2020, lamentando di aver ricevuto, in più occasioni, rendicontazioni false dal consulente con l'indicazione



di presunti guadagni. Sul punto, la cliente ha precisato che la consegna di rendicontazioni è avvenuta anche successivamente alla revoca del mandato da parte della Banca nei confronti del Sig. Iannuzzi.

In particolare, la Banca ha riferito che la cliente nel corso delle verifiche condotte ha lamentato di aver ricevuto l'ultima rendicontazione dal Sig. Iannuzzi con dati patrimoniali dei rapporti alla data del 3 giugno 2020.

Sul punto, Widiba ha osservato che il Sig. Iannuzzi nella menzionata data non svolgeva più alcuna attività per conto dell'Intermediario. Inoltre, dalle verifiche condotte la Banca ha rilevato che *“Da informazioni nei sistemi gestionali della banca, alla data del 03/06/2020, la situazione di portafoglio della cliente presentava un controvalore pari ad € 4.667,90 [...] e non € 9.571,23 come indicato nel documento nelle mani della cliente (maggiorazione fittizia di € 4.903,33)”*.

Inoltre, con riferimento all'operatività in strumenti finanziari della cliente l'Intermediario ha rilevato, all'esito dell'esame del perito grafologico, che risultano apocriefe le firme *[omissis]* riportate sui moduli d'ordine (con sottoscrizione e codice personale in calce riferibile al Sig. Iannuzzi) delle operazioni aventi ad oggetto quote di *“H2O AM LLP/H2O ADAGIO R”* (acquisto del 17 gennaio 2019 e vendita del 25 giugno 2019) nonché della disposizione per l'acquisto di quote del *“FIDELITY FUNDS SICAV/FF GLB DIVID A USD”*, datata 4 luglio 2019.

j) *[omissis]*

[omissis] ha contestato il saldo del patrimonio posseduto, in data 1° settembre 2020, a seguito dell'incontro con il personale dell'Intermediario, lamentando l'esecuzione di operazioni non autorizzate nonché ha segnalato di avere ricevuto dal Sig. Iannuzzi rendicontazioni patrimoniali con dati alterati.

Inoltre, in data 18 settembre 2020, il cliente ha riferito all'Intermediario che la sottoscrizione attualmente depositata come *specimen* non corrisponde alla propria firma.

Con riferimento all'operatività in strumenti finanziari riferibile alla posizione del cliente l'Intermediario ha riscontrato tramite l'ausilio del perito grafologico l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte su modulistica contrattuale relative al periodo 2010-2017. In particolare, secondo quanto rilevato dall'esame del perito grafologico risulta che *“I falsi sono tutti ascrivibili alla mano scrivente [del Sig. Iannuzzi]”*.

Inoltre, Widiba ha segnalato che il Sig. Iannuzzi ha ordinato l'emissione di un assegno circolare per la somma di 987 euro in favore del cliente in data 10 gennaio 2017.

Emerge agli atti che il cliente ha prodotto un mandato di incasso cedola per la somma di 1.000 euro, datato 22 settembre 2016, consegnato dal Sig. Iannuzzi, che riporta il logo ed un timbro *“Widiba”*. Sul punto, secondo quanto rilevato dall'Intermediario *“Tale documento, per contenuto e impostazione, risulta essere falso”*.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Infine, [omissis] ha prodotto alla Banca tre rendicontazioni del proprio patrimonio ricevute dal Sig. Iannuzzi relative al periodo 2019/2020. Secondo quanto rilevato da Widiba “*Queste rendicontazioni, oltre ad avere un lay-out non conforme a quello adottato da Banca Widiba, riportano dati non corretti*”.

k) [omissis]

In relazione alla posizione [omissis] in data 7 agosto 2020, la cliente ha incontrato il personale dell’Intermediario ed ha contestato il saldo del proprio patrimonio. In tale sede, la cliente ha riferito di avere ricevuto dal Sig. Iannuzzi rendicontazioni patrimoniali con dati alterati nonché ha lamentato la mancata sottoscrizione di un OICR per la somma di 15.500 euro.

Successivamente, in data 15 settembre 2020, la cliente ha inoltrato alla Banca un reclamo per il tramite del proprio legale, lamentando il mancato versamento di contante consegnato al Sig. Iannuzzi per complessivi 25.500 euro ed il rilascio di rendicontazioni false da parte del consulente sulla propria situazione patrimoniale presso Widiba.

Sul punto, la cliente ha allegato al reclamo cinque distinte di versamento per un importo complessivo di 25.500 euro che riportano al campo “*TIPO*” di versamento la sigla AC (assegno circolare), come di seguito riepilogate.

Tabella n. 10: Distinte di versamento

[omissis]

In relazione alle evidenze emerse Widiba all’esito delle verifiche disposte ha rilevato “*che non vi è alcuna traccia dei 5 versamenti di denaro contante per complessivi € 25.500,00 come reclamato dalla cliente*”.

Inoltre, l’Intermediario ha segnalato che “*le distinte a disposizione della cliente si riferiscono a distinte per il versamento di assegni [...] e non anche a contanti in quanto i consulenti finanziari, sulla base dalla normativa di riferimento, non sono autorizzati a poter gestire anche tale mezzo di pagamento*”.

Con riferimento alla documentazione prodotta dalla cliente l’Intermediario ha rilevato che “*sulle distinte, alla colonna TIPO, è riportato il codice “AC” che corrisponde a quello degli assegni circolari ma alla colonna NUMERO non risulta riportato alcun codice identificativo dell’assegno*”.

Inoltre, Widiba ha riferito che dagli approfondimenti nei sistemi informativi della Banca “*non è stata trovata traccia della sottoscrizione del 10/01/2018 nella SICAV MS GLB BRANDS BX del controvalore di € 15.500,00 mediante la negoziazione di assegno bancario [omissis] come da documentazione fornita dalla cliente*”, che riporta il codice personale e la sottoscrizione del Sig. Iannuzzi.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Sul punto, l'Intermediario ha riscontrato che *“l'assegno bancario [omissis], riportato sul modulo allegato dalla cliente, non esiste!”*, mentre è emerso che risulta registrato nei sistemi della Banca un *“assegno [omissis], che risulta ancora in essere e dotato, a partire dal 12/12/2017, sul conto corrente [omissis]: cliente di Banca Widiba ed assegnato [al Sig. Iannuzzi]”*.

In relazione all'operatività della cliente nel periodo 2017 – 2020 sugli strumenti *Morgan Stanley Investment Funds Global Brands BX EUR (LU0552899568) e Pictet Robotics R EUR (LU1279334483)* l'Intermediario ha sottoposto all'esame del perito grafologico la modulistica contrattuale dispositiva, sottoscritta dalla cliente tramite il Sig. Iannuzzi.

All'esito delle verifiche condotte dal perito è stato rilevato nel parere reso che *“non vi è più alcuna firma genuina ma esse sono tutte falsificate nelle note modalità esecutive dalla solita mano [del Sig. Iannuzzi]”*.

Inoltre, in relazione ai parametri di accesso al servizio di *home banking* della cliente Widiba ha rilevato che è emerso che questi ultimi corrispondono a quelli utilizzati dal Sig. Iannuzzi, in particolare è stato evidenziato che *[omissis]*.

Infine, la cliente ha prodotto all'Intermediario delle rendicontazioni del proprio patrimonio ricevute dal Sig. Iannuzzi relative all'anno 2018 e 2019. Sul punto, Widiba ha rilevato che *“Queste rendicontazioni, oltre ad avere un lay-out non conforme a quello adottato da Banca Widiba, riportano dati non corretti”*.

l) *[omissis]*

La cliente con reclamo alla Banca del 24 settembre 2020 ha riferito *[omissis]* di aver effettuato investimenti finanziari per il tramite del Sig. Iannuzzi e che a seguito delle verifiche eseguite avrebbe rilevato ammanchi derivanti da operazioni non autorizzate.

Pertanto, la Banca ha disposto l'analisi della posizione intestata alla *[omissis]*, rilevando che dalla movimentazione del conto corrente, risultano disposti 17 bonifici bancari, per un ammontare complessivo di 36.467 euro, come indicato nelle tabelle (n. 11/a e n. 11/b).

Tali operazioni (ad eccezione di un bonifico di 4.002 del 9 gennaio 2020) risultano essere state disposte tramite l'ausilio del consulente e all'esame del perito grafologico è stato rilevato che le medesime sono state autorizzate tramite la sottoscrizione di modulistica contenete firme apocriefe della cliente.

Tabella n. 11/a: Bonifici bancari

[omissis]

Tabella n. 11/b: Bonifici bancari



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

[omissis]

Inoltre, Widiba ha segnalato che con riferimento all'operazione di prelievo di denaro contante allo sportello disposta dalla cliente in data 25 gennaio 2019 (per la somma di 500 euro) ha riscontrato nella sottoscrizione del modulo “*un'evidente difformità nel solo cognome della distinta*”, circostanza che risulta essere stata confermata dal perito grafologo.

Con riferimento all'operatività della cliente in strumenti finanziari Widiba ha rilevato che risultano dalla movimentazione del dossier titoli due operazioni in OICR (*Morgan Stanley MS INVF European Fixed Inc Opps BR* – Isin: LU1135360128) che si riferiscono ad una sottoscrizione di n. 375,846 quote del 10 dicembre 2015, per la somma di 9.000 euro, e ad un rimborso del medesimo numero di quote dell'8 febbraio 2017, per un controvalore di 8.682 euro.

All'esito delle verifiche disposte da Widiba è stato rilevato dal perito grafologico incaricato che “*le sottoscrizioni sulle operazioni di investimento e rimborso non appaiono conformi alle firme di comparazione utilizzate*”.

In particolare, nel parere del perito grafologico è stato rilevato che con riferimento alla documentazione della cliente “*I falsi sono riconducibili tutti alla mano scrivente [del Sig. Iannuzzi]*”.

m) [omissis]

Con riferimento al rapporto cointestato dai clienti Widiba ha riscontrato le seguenti operazioni di bonifico bancario disposte tramite il consulente che riportano sottoscrizioni anomale dei clienti come riportato nelle seguenti tabelle (n. 12/a e n. 12/b). Inoltre, la Banca ha rilevato anomalie nelle sottoscrizioni inerenti ai moduli relativi ai prelievi di denaro contante agli sportelli come indicato nella tabella n. 13.

Tabella n. 12/a: Bonifici bancari

[omissis]

Tabella n. 12/b: Bonifici bancari

[omissis]

Tabella n. 13: Prelievi allo sportello

[omissis]

In relazione a quanto emerso il perito grafologico ha confermato l'apocriefa delle sottoscrizioni relative alla documentazione esaminata ed ha riscontrato che “*I falsi sono riferibili alla mano [del Sig. Iannuzzi]*”.

n) [omissis]



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

In data 5 agosto 2020 i clienti hanno incontrato il personale dell'intermediario ed in tale sede hanno contestato il saldo del patrimonio detenuto, lamentando il mancato versamento del denaro contante consegnato al Sig. Iannuzzi in favore del rapporto di conto corrente nonché hanno segnalato di avere ricevuto dal Sig. Iannuzzi rendicontazioni con dati patrimoniali alterati, allegando la relativa documentazione.

Inoltre, in data 7 agosto 2020 i clienti hanno inoltrato alla Banca un reclamo per il tramite del proprio legale con cui hanno segnalato di aver versato in favore dei propri rapporti presso l'Intermediario somme per complessivi 125.366 euro, tra cui anche denaro contante consegnato al Sig. Iannuzzi, come risulterebbe dalle rendicontazioni consegnate dal medesimo Sig. Iannuzzi. In particolare, i clienti hanno lamentato che il patrimonio che risulta effettivamente detenuto dai medesimi clienti presso Widiba ammonta a circa 55.358 euro.

I clienti hanno allegato al reclamo 7 distinte di versamento consegnate dal Sig. Iannuzzi, per un importo complessivo di 70.000 euro, che riportano tutte al campo "TIPO" la sigla "AC", come di seguito riepilogate in tabella:

Tabella n. 14: Distinte di versamento

[omissis]

In relazione alle circostanze emerse l'Intermediario ha riferito che dalle "[...] verifiche effettuate emerge che non vi è alcuna traccia dei 7 versamenti di denaro contante per complessivi € 70.000,00 come reclamato dai clienti. Si segnala che le distinte a disposizione dei clienti si riferiscono a distinte per il versamento di assegni (contanti o circolari) e non anche a contanti [...]. Relativamente a tale circostanza si segnala che sulle distinte, alla colonna TIPO, è riportato il codice "AC" che corrisponde a quello degli assegni circolari ma alla colonna NUMERO non risulta riportato alcun codice identificativo dell'assegno".

Inoltre, i clienti hanno prodotto tre rendicontazioni patrimoniali ricevute dal Sig. Iannuzzi relative all'anno 2020. Sul punto, la Banca ha evidenziato che la rendicontazione consegnata dal Sig. Iannuzzi datata "05/06/2020, [è stata] elaborata in una data in cui [il Sig. Iannuzzi] non era più consulente finanziario di Banca Widiba da mesi".

Secondo quanto riscontrato da Widiba le "rendicontazioni, oltre ad avere un lay-out non conforme a quello adottato da Banca Widiba, riportano dati non corretti".

In relazione alle rendicontazioni prodotte dai clienti Widiba ha riscontrato le seguenti ulteriori anomalie:

"- la SICAV della casa di gestione Morgan Stanley (MS INV F GLOBAL BAL RISK CONTROL FOF B) non è stata mai presente tra i prodotti detenuti, anche temporaneamente, dai clienti;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- i controvalori della SICAV della casa di gestione Pictet PICTET - ROBOTICS R EUR sono sempre di gran lunga superiori rispetto al controvalore reale sottoscritto in un'unica operazione;

- il saldo di conto corrente è sempre decurtato di € 10.000,00”.

o) [omissis]

Il cliente in data 27 agosto 2020, ha presentato reclamo all'Intermediario nel quale riferisce di aver consegnato al Sig. Iannuzzi in data 28 agosto 2019 la somma in contanti di 3.000 euro, affinché fossero versati sul conto corrente al medesimo intestato, ma che tale importo non è stato accreditato. Al reclamo è stata allegata copia della distinta di versamento rilasciata dal consulente al [omissis].

In relazione alla condotta menzionata l'Intermediario ha riscontrato che dai movimenti contabili bancari di pertinenza del cliente “non è stata trovata traccia di operazioni di accredito contante”.

p) [omissis]

In data 31 luglio 2020, Widiba ha ricevuto un reclamo disposto da parte del cliente tramite il proprio legale, nel quale si lamenta la distrazione della somma complessiva di 208.000 euro da parte del Sig. Iannuzzi. Secondo la ricostruzione effettuata dal cliente in sede di reclamo tali ammanchi sarebbero riconducibili al perfezionamento di operazioni non autorizzate.

All'esito dei controlli disposti dall'intermediario è emerso che risulta “un'oggettiva difficoltà nel valutare la veridicità delle sottoscrizioni rinvenute sulle distinte per l'esecuzione delle diverse tipologie di operazioni di addebito in conto corrente”. Sul punto, anche con riferimento alla disposizione di operazioni in strumenti finanziari il perito grafologico incaricato dalla Banca ha rilevato la presenza di firme apocriefe del cliente su modulistica dispositiva, riscontrando, in alcuni casi, la riconducibilità delle sottoscrizioni alla mano della Sig. Iannuzzi.

q) [omissis]

In data 25 agosto 2020 la cliente tramite il personale dell'Intermediario ha verificato la propria posizione patrimoniale, lamentando l'assenza di 3.000 euro dal proprio conto corrente.

In relazione a quanto emerso [omissis] ha riferito, anche con successivo reclamo all'Intermediario del 25 settembre 2020, disposto tramite il proprio legale, di aver consegnato la sopra menzionata somma in contanti al Sig. Iannuzzi al fine di disporre il versamento sul rapporto di pertinenza. La cliente ha allegato la documentazione rilasciata dal consulente alla medesima su carta intestata dell'Intermediario.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

In merito alle doglianze della cliente l'Intermediario ha attestato che *“Il versamento di € 3.000,00 non risulta tra le operazioni registrate in conto corrente”*.

Inoltre, con riferimento alla documentazione prodotta dalla [omissis] l'Intermediario all'esito delle verifiche condotte ha rilevato che *“Il documento a disposizione della [omissis] è il modulo utilizzato da Banca Widiba come distinta di versamento assegni bancari e/o circolari. Si osserva che alla colonna “TIPO” è compilato indicando «AB», sigla utilizzata per identificare gli assegni bancari, ma nelle altre colonne non risulta riportata alcuna ulteriore informazione per identificare l'assegno [...]”*. Infine, sul medesimo documento Widiba ha riscontrato che *“Si osserva che i tratti grafici della firma apposta nella sezione F.A.M.P. (acronimo di «firma apposta in mia presenza») sono coerenti con quelli dello specimen [del Sig. Iannuzzi]”*.

r) [omissis]

Il cliente ha presentato un reclamo in data 14 settembre 2020 nel quale dichiara di aver consegnato contanti al Sig. Iannuzzi, per la somma complessiva di 20.000 euro, che non risultano versati sul conto corrente al medesimo intestato. [omissis] ha allegato al reclamo n. 3 distinte di versamento (datate 9 novembre 2016, 12 gennaio 2017 e 14 giugno 2017) per la somma complessiva di 20.000 euro ed una rendicontazione patrimoniale consegnata dal consulente datata 5 gennaio 2017 in cui è riportato un patrimonio di 5.648 euro.

In relazione a quanto emerso la Banca ha riscontrato che con riferimento alle presunte operazioni di versamento contanti dall'esame delle scritture contabili del rapporto del [omissis] *“non si rileva alcuna operazione riconducibile a tale tipologia”*. Inoltre, Widiba ha verificato che *“Sul conto corrente non risulta alcuna operazione di versamento assegni e/o contanti. L'unica operazione in accredito si riferisce ad un bonifico riveniente dal conto corrente intestato al [omissis] che ne ha lamenta l'esecuzione. Tale disposizione riporta firme dell'ordinante verosimilmente non conformi”*.

In merito alle distinte di versamento allegate al reclamo ed in particolare per la distinta del 9 novembre 2016 Widiba ha rilevato che *“la sigla “AC” si riferisce alle operazioni di versamento di assegni circolari ma in tal caso è necessario riportare sulla distinta anche il numero dell'assegno ma tale informazione non risulta presente [...]”*. Inoltre, in relazione alle ulteriori due distinte di versamento acquisite l'Intermediario ha riscontrato che *“la sigla “C” non è invece utilizzabile in quanto la distinta può essere utilizzata esclusivamente per il versamento di assegni”*.

Sulla rendicontazione patrimoniale consegnata dal consulente l'Intermediario ha riscontrato che la medesima *“riporta consistenze non corrispondenti al vero”*.

s) [omissis]



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Il [omissis] ha lamentato al personale dell'Intermediario in data 6 agosto 2020 che il prospetto patrimoniale a sua disposizione, aggiornato al 13 dicembre 2019, contiene dati non corretti. Inoltre, il cliente ha riferito di aver affidato al Sig. Iannuzzi la somma complessiva di 16.000 euro, che non trova corrispondenza nella consistenza patrimoniale effettivamente detenuta pari a 10.600 euro.

In relazione a quanto emerso Widiba ha evidenziato che dall'analisi dei movimenti di conto corrente *“non è stata riscontrata alcuna operazione riconducibile ai € 5.400,00 lamentati dal cliente”* quale differenziale tra le somme consegnate dal cliente al Sig. Iannuzzi ed il controvalore della propria posizione presso la Banca.

Inoltre, l'intermediario ha rilevato che la rendicontazione patrimoniale in possesso del cliente riporta le consistenze del [omissis] alla data del 13 dicembre 2019, per un controvalore di circa 31.700 che non trova corrispondenza nelle scritture contabili della Banca in quanto [omissis].

t) [omissis]

All'esito delle verifiche condotte sulla posizione della cliente Widiba ha rilevato attraverso l'ausilio di un perito grafologico che risultano *“apocrife”* le sottoscrizioni della cliente sui moduli dispositivi di bonifico bancario trasmessi tramite il Sig. Iannuzzi [omissis].

Inoltre, secondo quanto riferito nel parere del perito grafologico incaricato dalla Banca risultano *“apocrife [...] riconducibili al gesto grafico [del Sig. Iannuzzi]”* le firme riportate negli ordini relativi alla SICAV *Pictet - Robotics R EUR* (LU1279334483) come di seguito indicato in tabella.

Tabella n. 15: Operazioni in SICAV Pictet - Robotics

[omissis]

Sul punto, la Banca ha rilevato che sebbene l'operatività in strumenti finanziari non abbia generato minusvalenze per la cliente *“Il comportamento agito [dal Sig. Iannuzzi] è però censurabile in quanto le sottoscrizioni sulle operazioni di investimento e rimborso non appaiono conformi alle firme di comparazione utilizzate”*.

u) [omissis]

La cliente in data 4 agosto 2020, ha riferito di aver consegnato al Sig. Iannuzzi denaro contante per complessivi 10.800 euro nonché di aver ricevuto dal medesimo consulente rendicontazioni riportanti consistenze patrimoniale non corrispondenti al vero. In particolare, la cliente ha fornito due rendicontazioni relative alla propria situazione patrimoniale (datate: 5 aprile 2019, per un controvalore di 11.426,04 euro e 8 gennaio 2020 per un controvalore di 16.774,26 euro).



In esito alle verifiche disposte Widiba ha riscontrato che dai movimenti contabili bancari non è stata trovata traccia di alcuna operazione di versamento di denaro contante in relazione ai rapporti di pertinenza della cliente.

Inoltre, la Banca ha rilevato che la cliente risulta intestataria *[omissis]* che è stato movimentato tramite il consulente in data 10 gennaio 2018 con la sottoscrizione di n. 28,992 quote della SICAV *Pictet Global Megatrend Selection* con un controvalore di 6.500 euro. Tale investimento risulta essere stato rimborsato alla cliente attraverso tre operazioni disposte con l'ausilio del Sig. Iannuzzi (nelle date: 28 marzo 2018, 20 luglio 2018 e 4 luglio 2019). Sul punto, la Banca ha riscontrato che i *“tratti grafici delle firme apposte sulle disposizioni di disinvestimento non appaiono conformi a quelle dello specimen e delle altre firme di confronto e pertanto la performance negativa di € - 353,49 non è riconducibile a volontà della cliente”*.

In relazione ai rendiconti prodotti dalla cliente all'Intermediario quest'ultimo ha evidenziato che i citati documenti *“riportano dati non corrispondenti al vero”*.

PREMESSO che emergono agli atti ulteriori reclami *[omissis]*;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Ascanio Iannuzzi, integrano delle ipotesi di gravi violazioni del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 non avendo osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, in particolare per aver violato le disposizioni:

- dell'art. 158, comma 1 per aver:
 - acquisito anche temporaneamente e mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o potenziali clienti;
 - comunicato e trasmesso a clienti o potenziali clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
 - perfezionato operazioni non autorizzate da parte dei clienti;
 - contraffatto le sottoscrizioni dei clienti;
 - omesso la trasmissione all'Intermediario di moduli dispositivi di operazioni d'investimento;
- dell'art. 159, comma 4, per non aver verificato l'identità dei clienti prima di raccogliergli le sottoscrizioni;
- dell'art. 159, comma 5, per aver accettato dal cliente o dal potenziale cliente mezzi di pagamento, con caratteristiche difformi da quelle prescritte;
- dell'art. 159, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato e alla reiterazione delle violazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte sostanziate nell'acquisizione anche mediante distrazione di somme, nella contraffazione delle firme dei clienti, nel perfezionamento di operazioni non autorizzate nonché nella comunicazione ai clienti di informazioni non rispondenti al vero risultano distintamente sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte contestate al Sig. Iannuzzi è, altresì, rinvenibile:

- nella pluralità delle condotte irregolari rilevate, di cui alcune risultano sanzionabili con la radiazione dall'Albo;
- nelle modalità con cui le condotte sono state realizzate dal consulente, attraverso la sistematica percezione di somme di denaro contante conferite dai clienti e tramite il perfezionamento di molteplici operazioni bancarie e finanziarie non autorizzate, mediante l'utilizzo di modulistica con sottoscrizioni ritenute apocriefe e in alcuni casi riconducibili allo stesso consulente, rappresentando, inoltre, ai medesimi clienti informazioni patrimoniali non vere anche tramite l'ausilio di documentazione artefatta, al fine di mascherare le relative condotte;
- nel coinvolgimento di almeno trenta clienti;
- nel considerevole danno lamentato dai clienti, per una somma complessiva pari a circa 900.000 euro;
- nella reiterazione nel tempo (periodo aprile 2015 – giugno 2020) delle condotte poste in essere dal consulente che, in alcuni casi, risultano essere state perfezionate anche successivamente all'interruzione del rapporto con l'Intermediario mandante;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Iannuzzi e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Ascanio Iannuzzi di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Ascanio Iannuzzi, nato a Benevento (BN) il 1°giugno 1979 è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 16 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti